

Fondazione 2° pilastro swissstaffing

Salariati temporanei

Condizioni generali

Edizione Gennaio 2024

Indice

Affiliazione alla Fondazione	1
Art. 1 Cerchia degli assicurati	1
Art. 2 Inizio dell'assicurazione	1
Definizioni	1
Art. 3 Importi limite legali	1
Art. 4 Salario determinante	1
Art. 5 Salario assicurato	2
Art. 6 Mantenimento dell'assicurazione in base al precedente salario assicurato	2
Art. 7 Accrediti di vecchiaia	2
Introiti della Fondazione	2
Art. 8 Contributo dell'assicurato	2
Art. 9 Contributo della Società	2
Prestazioni della Fondazione	2
<i>Prestazioni di vecchiaia</i>	2
Art. 10 Importo della rendita di vecchiaia	2
Art. 11 Capitale di vecchiaia	2
Art. 12 Rendita ponte	2
<i>Rendita temporanea d'invalidità</i>	3
Art. 13 Importo della rendita d'invalidità intera	3
<i>Rendite ai superstiti</i>	3
Art. 14 Diritto alla rendita al coniuge superstite	3
Art. 15 Importo della rendita al coniuge superstite	3
Art. 16 Diritto alla rendita al partner superstite	4
Art. 17 Importo della rendita al partner superstite	4
<i>Rendita per figli</i>	5
Art. 18 Importo della rendita per figli	5
<i>Capitale al decesso e capitale al decesso complementare</i>	5
Art. 19 Principio relativo al capitale al decesso	5
Art. 20 Importo del capitale al decesso	5
Art. 21 Capitale al decesso complementare	5
Disposizioni finali	5
Art. 22 Entrata in vigore	5

Per i salariati temporanei, in aggiunta alle disposizioni del Regolamento di previdenza si applicano le seguenti disposizioni delle Condizioni generali (abbreviato «Condizioni generali»):

Affiliazione alla Fondazione

Art. 1 Cerchia degli assicurati

Vengono affiliati alla Fondazione i salariati temporanei della Società il cui salario AVS è pari o superiore al salario minimo per l'ammissione fissato nel Piano di previdenza.

Art. 2 Inizio dell'assicurazione

1. L'assicurazione inizia per:

- a. i salariati assunti in base a un contratto di lavoro che sono soggetti all'obbligo di mantenimento dei figli e
- b. i salariati assunti in base a un contratto di lavoro con una durata superiore a 3 mesi o per un periodo indeterminato, indipendentemente dall'orario di lavoro settimanale,

il giorno in cui inizia il rapporto di lavoro oppure in cui sorge per la prima volta il diritto al salario, in ogni caso nel momento in cui il salariato si avvia per recarsi al lavoro.

2. Fatta riserva del capoverso 1, i salariati assunti mediante contratto di lavoro per un periodo non superiore a 3 mesi sono affiliati se:

- a. nel corso dell'impiego il contratto di lavoro è prolungato in modo che la durata d'assunzione superi 3 mesi;
- b. vari impieghi portati a termine nel periodo di 12 mesi (52 settimane) superano la durata totale di 3 mesi (13 settimane); in questo caso l'affiliazione avviene al più tardi a partire dall'inizio del 4° mese di lavoro, cioè il primo giorno della 14ª settimana.

3. Per il calcolo della durata del contratto di lavoro e della durata dell'impiego, un trimestre equivale a 13 settimane.

4. La durata dell'impiego ai sensi del capoverso 2 corrisponde al cumulo dei periodi d'impiego compiuti, sempre che il periodo non lavorativo fra due impieghi (interruzione) non superi 52 settimane.

5. I salariati non affiliati in maniera obbligatoria possono essere affiliati facoltativamente, su espressa richiesta, a partire dal primo giorno di lavoro, tuttavia non prima che abbiano inoltrato la loro domanda.

Definizioni

Art. 3 Importi limite legali

Per gli assicurati la cui retribuzione è effettuata su base oraria o mensile, gli importi limite salariali che nel quadro della LPP si riferiscono a una base annuale, vengono convertiti in importi limite orari o mensili, considerando che un mese equivale a 182 ore lavorative e un anno equivale a 12 mesi.

Art. 4 Salario determinante

1. Il salario determinante è definito nel Piano di previdenza.

2. Il salario determinante massimo è limitato al decuplo dell'importo limite secondo la LPP. Se l'assicurato dispone di diversi rapporti di previdenza e la somma di tutti i suoi salari e redditi soggetti all'AVS supera detto limite, egli deve informare la Fondazione in merito a tutti i suoi rapporti di previdenza e tutti i salari e redditi assicurati in tale quadro.

Art. 5 Salario assicurato

Il salario assicurato è definito nel Piano di previdenza.

Art. 6 Mantenimento dell'assicurazione in base al precedente salario assicurato⁶

1. L'assicurato il cui salario determinante si riduce al massimo della metà dopo il 58° compleanno può mantenere il salario assicurato precedente, tuttavia non oltre l'età ordinaria di pensionamento.
2. I contributi del datore di lavoro e del salariato relativi alla parte di salario ulteriormente assicurata sono finanziati dall'assicurato.
3. Per il calcolo della prestazione di libero passaggio ai sensi dell'articolo 17 LFLP, i contributi secondo il capoverso 2 non vengono maggiorati del 4% per ogni anno d'età oltre i 20 anni.

Art. 7 Accrediti di vecchiaia

Gli accrediti di vecchiaia sono definiti nel Piano di previdenza.

Introiti della Fondazione

Art. 8 Contributo dell'assicurato

Il contributo dell'assicurato è definito nel Piano di previdenza.

Art. 9 Contributo della Società

Il contributo della Società è definito nel Piano di previdenza.

Prestazioni della Fondazione

Prestazioni di vecchiaia

Art. 10 Importo della rendita di vecchiaia

L'importo della rendita di vecchiaia annua è definito nel Piano di previdenza.

Art. 11 Capitale di vecchiaia

1. Sempre che il Regolamento di previdenza o le disposizioni legali non lo vietino, l'assicurato attivo può chiedere il pagamento in capitale, totale o parziale, del suo avere di vecchiaia. È escluso il pagamento a rate.
2. Il pagamento in capitale può essere effettuato unicamente con il consenso scritto del coniuge.

Art. 12 Rendita ponte

1. In caso di pensionamento anticipato, l'assicurato può chiedere la corresponsione di una rendita ponte.

2. La rendita ponte è un anticipo concesso dalla Fondazione. Questo anticipo è compensato mediante una riduzione vitalizia della rendita di vecchiaia con effetto immediato, o mediante la riduzione dell'avere di vecchiaia. L'importo della riduzione vitalizia è determinato secondo le basi tecniche della Fondazione.
3. Se il beneficiario di una rendita ponte decede, le eventuali prestazioni dovute ai suoi superstiti sono calcolate in base alla rendita di vecchiaia ridotta conformemente al capoverso 2.
4. L'importo annuo della rendita ponte è fissato liberamente dall'assicurato. Esso non può tuttavia superare l'importo annuo della rendita di vecchiaia massima dell'AVS.
5. L'assicurato fissa l'inizio e la fine del pagamento della rendita ponte annua. La fine non può essere posteriore alla data in cui sorge il diritto alla rendita di vecchiaia 'AVS con il raggiungimento dell'età di riferimento dell'AVS.
6. Mediante un conto pensionamento anticipato, l'assicurato può compensare la riduzione della rendita di vecchiaia al momento del pensionamento o finanziare la rendita ponte durante il periodo di assicurazione.

Rendita temporanea d'invalidità

Art. 13 Importo della rendita d'invalidità intera

1. L'importo della rendita d'invalidità intera annua è definito nel Piano di previdenza.
2. Se le prestazioni di libero passaggio dell'assicurato non sono state trasferite alla Fondazione al momento dell'affiliazione, esse devono essere versate entro un mese a partire dalla relativa richiesta della Fondazione, affinché vengano accreditate all'avere di vecchiaia.
3. Le prestazioni di libero passaggio non trasferite alla Fondazione al momento dell'affiliazione che vengono trasferite oltre il termine suddetto e che vengono versate alla Fondazione quando quest'ultima ha già iniziato la corresponsione delle prestazioni d'invalidità a favore dell'assicurato, sono accreditate all'avere di vecchiaia dell'assicurato alla data di versamento per migliorare le prestazioni d'invalidità. Le spese che ne risultano vanno a carico dell'assicurato.

Rendite ai superstiti

Art. 14 Diritto alla rendita al coniuge superstite

1. Le condizioni che danno diritto a una rendita al coniuge superstite sono definite nel Piano di previdenza.
2. Il diritto alla rendita al coniuge superstite sorge al momento del decesso dell'assicurato; tuttavia, non prima che abbia fine il diritto al salario del defunto, e si estingue alla fine del mese nel corso del quale il beneficiario decede, si risposa o contrae un'unione domestica registrata.
3. Il coniuge o partner superstite che contrae un nuovo matrimonio o un'unione domestica registrata ha diritto a una liquidazione unica pari a 3 rendite annue al coniuge/partner superstite.

Art. 15 Importo della rendita al coniuge superstite

1. L'importo della rendita al coniuge superstite annua è definito nel Piano di previdenza.
2. Se l'età del coniuge superstite è inferiore di oltre 15 anni rispetto a quella dell'assicurato defunto, l'importo annuo della rendita al coniuge superstite è ridotto dello 0.2% per ogni mese che supera la differenza d'età suddetta. La rendita al coniuge superstite annua corrisponde tuttavia almeno alla rendita vedovile ai sensi della LPP.

3. In caso di matrimonio dopo l'età ordinaria di pensionamento, l'importo della rendita al coniuge superstite è ridotto come segue:

Anni dopo il pensionamento ordinario	Riduzione
1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
5	100%

La rendita al coniuge superstite annua corrisponde tuttavia almeno alla rendita vedovile ai sensi della LPP.

Art. 16 Diritto alla rendita al partner superstite

1. Al decesso di un assicurato non sposato, il partner superstite ha diritto a una rendita al partner superstite se una tale rendita è assicurata nel Piano di previdenza applicabile e se il partner superstite era stato designato dall'assicurato defunto quale avente diritto alla rendita al partner.
2. È considerato partner ai sensi delle presenti Condizioni generali la persona (anche dello stesso sesso) che soddisfa le seguenti condizioni cumulative:
 - a. non è sposata (con l'assicurato o con un'altra persona);
 - b. non ha legami di parentela con l'assicurato ai sensi dell'articolo 95 CC;
 - c. ha convissuto con l'assicurato in un'unione domestica ininterrottamente negli ultimi 5 anni precedenti il decesso o deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni.
3. La persona che fa valere il suo diritto deve comprovare che essa soddisfa le condizioni di partner. Sono considerati mezzi di prova segnatamente:
 - a. per le condizioni delle lettere a) e b): atti di stato civile dei due partner;
 - b. per la convivenza: certificato di domicilio;
 - c. per l'esistenza di un figlio comune: atto di stato civile del figlio;
 - d. per il mantenimento del figlio: attestazione dell'autorità competente.
4. L'assicurato deve comunicare la designazione del suo partner superstite alla Fondazione di previdenza per iscritto e finché è in vita.
5. Il diritto alla rendita al partner superstite sorge il mese che segue il decesso dell'assicurato, non prima tuttavia che abbia fine il diritto al salario del defunto, e si estingue alla fine del mese nel corso del quale il beneficiario decede, si sposa o convive di nuovo con un partner che soddisfa le condizioni specificate al capoverso 2 del presente articolo, al più tardi tuttavia trascorsi 10 anni. Il Consiglio di fondazione può prorogare la rendita oltre i 10 anni se ritiene che le ragioni fatte valere dal partner superstite lo giustificano.

Art. 17 Importo della rendita al partner superstite

1. L'importo della rendita al partner superstite annua è definito nel Piano di previdenza, sempre che tale rendita sia assicurata nel Piano di previdenza applicabile.
2. In ogni caso sarà versata un'unica rendita al partner.

Rendita per figli

Art. 18 Importo della rendita per figli

L'importo della rendita per figli annua è definito nel Piano di previdenza.

Capitale al decesso e capitale al decesso complementare

Art. 19 Principio relativo al capitale al decesso

Se un assicurato decede senza che sorga il diritto a una rendita al coniuge superstite oppure a una rendita al partner superstite, è versato un capitale al decesso.

Art. 20 Importo del capitale al decesso

L'importo del capitale al decesso è definito nel Piano di previdenza.

Art. 21 Capitale al decesso complementare

L'importo del capitale al decesso complementare è definito nel Piano di previdenza.

Disposizioni finali

Art. 22 Entrata in vigore

1. Le presenti Condizioni generali entrano in vigore il 1° gennaio 2024 e sostituiscono le Condizioni generali precedentemente adottate il 1° luglio 2023.
2. Esse vengono sottoposte all'Autorità di vigilanza, agli assicurati attivi e alle Società.

Allegato

Cifra 1

Salario

(Articolo 9 del Regolamento)

1. Gli importi limite orari applicati dalla Fondazione sono determinati in base agli importi limite annui ai sensi della LPP, considerando che un anno equivale a 12 mesi, ossia a 2'187 ore (secondo il CCL); al 1° gennaio 2024 essi sono i seguenti:

	Importi		
	Annuale	Mensile	Orario
Salario minimo per l'ammissione	22'050.00	1'837.50	10.10
Importo di coordinamento	25'725.00	2'143.75	11.75
Salario di base massimo	88'200.00	7'350.00	40.35
Salario assicurato massimo	62'475.00	5'206.25	28.60
Salario assicurato minimo	3'675.00	306.25	1.70

2. La precedente tabella mostra anche gli importi applicabili agli assicurati che percepiscono un salario mensile.
3. In eventuale applicazione dell'articolo 9 capoverso 4, gli importi massimi per il 2024 sono fissati a 308'700,00 CHF all'anno, 25'725,00 CHF al mese e 141,15 CHF all'ora.

Cifra 2

Importo teorico dell'avere di vecchiaia

(Articolo 13 del Regolamento)

1. L'importo teorico dell'avere di vecchiaia è espresso in percentuale del salario assicurato e tenendo conto dell'età dell'assicurato:

Età	Fattore	Età	Fattore	Età	Fattore	Età	Fattore
25	7.0	36	99.9	47	261.3	58	519.7
26	14.1	37	111.9	48	281.5	59	548.1
27	21.4	38	124.2	49	302.1	60	577.1
28	28.9	39	136.7	50	323.2	61	606.6
29	36.4	40	149.4	51	344.6	62	636.8
30	44.2	41	162.4	52	366.5	63	667.5
31	52.0	42	175.6	53	388.8	64	698.9
32	60.1	43	189.1	54	411.6	65	730.8
33	68.3	44	202.9	55	437.8		
34	76.6	45	222.0	56	464.6		
35	88.2	46	241.4	57	491.9		

2. L'età dell'assicurato risulta dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita dell'assicurato.

Esempio

Affiliazione di un assicurato di 35 anni con un salario orario di 25,15 CHF e una prestazione di libero passaggio di 10'000,00 CHF.

Salario orario assicurato (CHF 25.15 – CHF 11.75)	CHF	13.40
Salario annuo assicurato (CHF 13.40 x 180 x 12)	CHF	28'944.00
Importo teorico dell'avere di vecchiaia all'età di 35 anni (28'944.00 x 0.882)	CHF	25'528.00
Apporto personale massimo all'età di 35 anni (25'528.00 – 10'000.00)	CHF	15'528.00

Cifra 3 Importo teorico del conto pensionamento anticipato

(Articolo 50 del Regolamento)

1. L'importo teorico del conto pensionamento anticipato è espresso in percentuale del salario assicurato e tenendo conto dell'età dell'assicurato:

Cifra 1 Uomini

Età	Fattore	Età	Fattore	Età	Fattore	Età	Fattore
25	208.4	36	259.1	47	216.3	58	400.6
26	212.6	37	264.3	48	220.6	59	339.3
27	216.8	38	269.6	49	225	60	279.7
28	221.1	39	275.0	50	229.5	61	221.6
29	225.6	40	280.5	51	234.1	62	164.8
30	230.1	41	286.1	52	238.8	63	109.0
31	234.7	42	291.8	53	243.5	64	54.1
32	239.4	43	297.6	54	248.4		
33	244.2	44	303.6	55	253.4		
34	249.0	45	309.7	56	258.4		
35	254.0	46	315.8	57	263.6		

Cifra 2 Donne

Età	Fattore	Età	Fattore	Età	Fattore	Età	Fattore
25	171.1	36	212.7	47	264.5	58	328.9
26	174.5	37	217.0	48	269.8	59	271.2
27	178.0	38	221.3	49	275.2	60	214.9
28	181.6	39	225.7	50	280.7	61	159.8
29	185.2	40	230.3	51	286.3	62	105.8
30	188.9	41	234.9	52	292.0	63	52.5
31	192.7	42	239.6	53	297.9		
32	196.5	43	244.4	54	303.8		
33	200.5	44	249.2	55	309.9		
34	204.5	45	254.2	56	316.1		
35	208.6	46	259.3	57	322.4		

Per le donne nate tra il 1961 e il 1963, in caso di riscatto dopo l'età ordinaria di pensionamento, l'età viene adeguata per le generazioni di transizione. Per le donne nate nel 1964 o successivamente, si applica in caso di riscatto la stessa età degli uomini.

2. L'età dell'assicurato risulta dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita dell'assicurato.

Esempio

Un assicurato di 50 anni con un salario orario di CHF 25.15 ha intenzione di chiedere il pensionamento anticipato a 60 anni e desidera costituirsi un conto pensionamento anticipato per migliorare le sue prestazioni di vecchiaia. Il suo avere di vecchiaia ha già raggiunto l'importo massimo secondo l'articolo 12 capoverso 4.

Salario orario assicurato (25.15 – 11.75)	CHF	13.40
Salario annuo assicurato (13.40 x 180 x 12)	CHF	28'944.00
Apporto massimo per il prefinanziamento della rendita di vecchiaia anticipata: (2.295 x 28'944.00)	CHF	66'426.50

Cifra 4 Salario assicurato ai sensi dell'articolo 9

Il presente allegato elenca quali componenti salariali sono incluse nel salario assicurato e quali non lo sono. Viene inoltre indicato se la componente salariale è soggetta o meno all'AVS.

Componenti salariali soggette alla LPP e incluse nel salario assicurato:

Componenti salariali	Soggette all'AVS
a. Salario (mensile, settimanale, giornaliero, orario)	Sì
b. 13° salario	Sì
c. Vacanze retribuite	Sì
d. Giorni festivi retribuiti	Sì
e. Congedi retribuiti (matrimonio, lutto, trasloco, ecc.)	Sì
f. Premi garantiti (parti del salario)	Sì

Compensazione del salario e indennità giornaliera	Soggette all'AVS
a. Assicurazione malattia	No
b. Assicurazione infortuni	No
c. Indennità IPG (servizio militare, servizio civile)	Sì
d. Indennità IPG (congedo di maternità o paternità)	Sì
e. Termine di attesa	Sì

Le componenti salariali *a*, *b* e *c* sono prese in considerazione per il calcolo del salario assicurato solo durante il periodo dell'obbligo legale di continuazione del pagamento del salario ai sensi dell'art. 324a CO.

La componente salariale *d* è presa in considerazione per il calcolo del salario assicurato solo durante il periodo dell'obbligo legale di continuazione del pagamento del salario ai sensi dell'art. 329f CO, ossia per 14 settimane.

Componenti salariali non soggette alla LPP e di conseguenza non prese in considerazione per il calcolo del salario assicurato:

Componenti salariali	Soggette all'AVS
a. Gratifiche e premi occasionali	Sì
b. Supplemento per lavori di gruppo	Sì
c. Compensazioni di straordinari	Sì
d. Accrediti di tempo	Sì
e. Rimborsi spese	No
f. Assegni famigliari e per figli	No
g. Prestazioni di reintegrazione (AI, disoccupazione)	No